

N. 6671/07 G.I.P.

N. 9066/07 N.R.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice dr.ssa Claudia Matteini,

Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

- SOLLECITO Raffaele nato a bari in data 26.3.1984
- KONX Amanda Marie nata a Washington (USA) in data 9.7.1987
- GUEDE Rudi Hermann nato a Agou (Costa d'Avorio) in data 25.12.1986
- DIYA Lumumba nato a Kindu (Zaire) in data 5.5.1963

tutti indagati per il reato di cui agli artt. 110 – 81 cpv. 609 bis – 575 – 576 n. 5 c.p. commesso in Perugia nel corso della notte tra il 1 e il 2 novembre 2007 ,

letta la richiesta presentata dalla difesa di Sollecito Raffaele con la quale si chiede di procedere con incidente probatorio all'espletamento di una perizia avente ad oggetto l'accertamento della compatibilità o meno dell'impronta di suola di scarpa rinvenuta sotto il piumone che copriva il corpo di Meredith Kercher (in atti contrassegnata con la lettera A) con le scarpe di marca Nike sequestrate all'indagato Sollecito Raffaele ,

rilevata la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 395 c.p.p.,

preso atto delle osservazioni fatte dal P.M. come riportate nella nota a sua firma del 10.12.2007,

esaminati gli atti ,

tenuto conto di quanto riferito a questo Giudice, su sua richiesta , dalla Polizia scientifica di Roma in merito alla ripetibilità o meno dell'accertamento peritale oggetto dell'incidente probatorio ,

rilevato che , come risulta dalla nota del 17 dicembre 2007 della Polizia scientifica di Roma, detto accertamento è ripetibile in ogni momento atteso che lo stesso può essere effettuato solo sulla



documentazione fotografica rilevata nel corso del sopralluogo tecnico eseguito nell'immediatezza del fatto nelle forme dell'accertamento urgente ai sensi dell'art. 354 c.p.p. ,
che infatti l'impronta de quo potrebbe essersi già deteriorata , successivamente all'attività di documentazione fotografica sopra indicata , essendo stato nebulizzato nella stanza l'estere cianoacrilato necessario per l'esaltazione di impronte latenti ed essendo stati anche effettuati prelievi di natura biologica sull'orma stessa,
rilevato , pertanto, che mancano i presupposti per poter procedere con le forme dell'incidente probatorio alla perizia richiesta trattandosi tra l'altro di accertamento non particolarmente complesso che non porterebbe ad una sospensione dell'eventuale dibattimento per un lasso di tempo superiore a sessanta giorni ,
che pertanto la richiesta di incidente probatorio come formulata dalla difesa di Sollecito Raffaele deve ritenersi inammissibile ,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio presentata dalla difesa di Sollecito Raffaele ,
manda alla cancelleria per gli incumbenti di rito .

Perugia 17 dicembre 2007

Il Giudice

Dr.ssa Claudia Matteini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 DEC. 2007
IL CANCELLIERE B3
CANCELLIERE B3
(Carlo Uffreduzzi)